



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Ufficio per lo sport*

Il Capo dell'Ufficio

VISTA legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 177, 178, 179, con la quale è stato esteso anche all'esercizio finanziario 2020 la disciplina del credito di imposta per le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 aprile 2019, con il quale sono state individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l'avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'accesso al procedimento dello Sport bonus, pubblicato sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) il 06 giugno 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 del citato decreto le erogazioni liberali in denaro sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici nonché alla costruzione di nuove strutture sportive;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito e prepagate nonché di assegni bancari e circolari;

CONSIDERATO che alla data del 06 luglio 2020 sono pervenute 224 istanze e che di queste 211 sono state dichiarate ammissibili.

### DECRETA

#### Art. 1

Di autorizzare le persone fisiche, gli enti non commerciali e le imprese identificate con il numero seriale indicato nella Tabella A (allegato 1) ad erogare, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del presente provvedimento, le somme di danaro in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici in misura pari o inferiore a quelle indicate nella richiesta presentata all'Ufficio per lo sport.

#### Art. 2

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al precedente art. 1, nei **10 giorni successivi** dal ricevimento delle stesse, sono tenuti ad inviare a mezzo pec all'indirizzo [ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it) il modulo, compilato e firmato, denominato "Modulo per la comunicazione da parte dei beneficiari all'Ufficio per lo sport.pdf".

## Art. 3

Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 30 aprile 2019, l'Ufficio per lo sport pubblicherà l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale ex art. 1 comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Giuseppe Pierro

Roma, 21 luglio 2020

**TABELLA A**

Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale in denaro destinata ai soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici, identificati con il "numero seriale" assegnato al momento dell'invio dell'istanza.

<b>N. PROGRESSIVO</b>	<b>NUMERO SERIALE</b>
1	4926
2	4956
3	4963
4	4964
5	4978
6	4979
7	4980
8	4982
9	4984
10	4988
11	4990
12	5083
13	5084
14	5114
15	5115
16	5116
17	5117
18	5118
19	5119
20	5120
21	5126
22	5127

23	5140
24	5145
25	5146
26	5147
27	5151
28	5159
29	5169
30	5170
31	5228
32	5311
33	5316
34	5566
35	5568
36	5575
37	5585
38	5808
39	5809
40	5824
41	5827
42	5999
43	6002
44	6003
45	6004
46	6005
47	6023
48	6024
49	6071
50	6072
51	6073
52	6074
53	6075
54	6076
55	6077
56	6078
57	6079
58	6090
59	6094
60	6095
61	6306
62	6307
63	6309
64	6310
65	6311
66	6312
67	6313
68	6314

69	6315
70	6316
71	6331
72	6332
73	6333
74	6334
75	6467
76	6468
77	6473
78	6474
79	6475
80	6477
81	6479
82	6484
83	6481
84	6483
85	6485
86	6486
87	6487
88	6488
89	6489
90	6495
91	6500
92	6511
93	6512
94	6513
95	6527
96	6528
97	6529
98	6531
99	6532
100	6533
101	6541
102	6544
103	6545
104	6546
105	6548
106	6551
107	6555
108	6557
109	6558
110	6559
111	6560
112	6563
113	6564
114	6565

115	6573
116	6575
117	6576
118	6579
119	6580
120	6581
121	6582
122	6583
123	6585
124	6586
125	6587
126	6588
127	6589
128	6590
129	6591
130	6592
131	6594
132	6595
133	6596
134	6597
135	6598
136	6599
137	6601
138	6602
139	6603
140	6605
141	6606
142	6608
143	6609
144	6610
145	6611
146	6612
147	6613
148	6614
149	6615
150	6616
151	6617
152	6618
153	6619
154	6620
155	6621
156	6622
157	6623
158	6624
159	6625
160	6627

161	6629
162	6630
163	6634
164	6636
165	6638
166	6639
167	6640
168	6642
169	6644
170	6648
171	6649
172	6652
173	6656
174	6657
175	6659
176	6662
177	6666
178	6668
179	6671
180	6674
181	6675
182	6676
183	6677
184	6678
185	6680
186	6681
187	6682
188	6683
189	6684
190	6685
191	6686
192	6687
193	6688
194	6758
195	6759
196	6760
197	6761
198	6762
199	6763
200	6764
201	6765
202	6766
203	6767
204	6768
205	6769
206	6770

207	6774
208	6775
209	6893
210	6947
211	6948